

TRATTAMENTO FISCALE PROVVIDENZE 2025

PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI

Le seguenti provvidenze **concorrono** alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, pertanto sono assoggettate a ritenute fiscali operate dalle aziende se il dipendente è in forza, da Elba se dimesso.

- APA - Anzianità professionale
- BDS - Borse di studio per i dipendenti
- CDR - Contributo dichiarazione dei redditi
- CQA - Conferma qualifica apprendistato
- ACD – Attività culturali
- MPC - Mutuo prima Casa
- CIF – Contributo integrazione FSBA
- RPS – Rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
- ASD – Attività sportive
- SVG – Sostegno violenza di genere

Le seguenti provvidenze **non concorrono** alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, pertanto non sono assoggettate a ritenute fiscali.

- ALS - Contributo Spese Acquisto Libri Scolastici per i figli a carico
- BDS/D – Borse di studio figli dipendenti/diploma
- BDS/U – Borse di studio figli dipendenti/università
- CTP/D – Contributo trasporto pubblico/dipendente
- CTP/F – Contributo trasporto pubblico/figlio
- RCE – Rimborso per campi estivi

MTV – Contributo mutuo a tasso variabile e AFF – Contributo affitti

La prestazione, erogata a favore delle lavoratrici e dei lavoratori quale concorso alle spese sostenute per l'affitto della prima casa e del pagamento degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa anche qualora i relativi contratti fossero intestati al coniuge/convivente della lavoratrice o del lavoratore, può essere ricompreso nella franchigia di esenzione da tassazione di cui all'art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR"), che l'art. 1, comma 16, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Manovra 2024) ha elevato ad euro 1000,00 l'anno per ciascun collaboratore senza figli e a euro 2.000,00 l'anno per tutti i collaboratori con figli a carico limitatamente al periodo di imposta 2024/2027.

Ciò premesso, se tale contributo venisse erogato entro il 12 gennaio 2026 e la somma erogata e il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente nel corso del 2025 non superassero l'importo di euro 1.000,00 ovvero euro 2.000,00 con figli a carico il contributo in esame non concorrerebbe a formare il reddito di lavoro dipendente e non verrebbe assoggettato alla ritenuta fiscale. Si evidenzia che tale contributo dovrà essere poi riportato nel cedolino paga entro dicembre 2025 per essere eventualmente esentato dalla trattenuta fiscale.

Nel caso in cui il contributo venisse erogato oltre il 12 gennaio 2026, sulla base della normativa vigente, il contributo in esame concorrerebbe a formare il reddito del dipendente beneficiario e quindi verrebbe assoggettato alle ritenute fiscali.

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE

Le seguenti provvidenze sono assoggettate a ritenuta d'acconto del 4%.

- FAI - Formazione aggiornamento
- FAA - Formazione esterna apprendisti
- CCM - Contributo carenza malattia
- IFO - Imprenditoria femminile – incremento occupazionale
- RLS - Formazione dei rappresentanti lavoratori
- TEX – tirocinio extracurriculare
- APT - apprendistato I e III livello
- IFP – percorsi leFP con tirocinio curriculare
- CAP – conferma apprendistato
- PCO – percorsi competenze trasversali e orientamento
- AEA – autoproduzione energia per aziende
- INT – innovazione tecnologica

Le seguenti provvidenze non sono assoggettate a ritenuta d'acconto.

- IFM - Imprenditoria Femminile – Maternità

I contributi ELBA erogati a favore delle imprese non rientrano nel conteggio "de minimis".